

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

LA RIFORMA DEL SISTEMA BILATERALE ARTIGIANO

1. PREMESSA

Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL nel valutare positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 considerano necessario un rilancio dell'esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.

La bilateralità costituisce lo strumento primario per dare risposte di sistema ad un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute.

La bilateralità può offrire le premesse per sviluppare iniziative tese ad allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali.

Le Parti riconfermano dunque l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sulla necessità di migliorare i criteri di funzionamento del sistema, al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti Bilaterali.

Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti ribadiscono la necessità di affidare i compiti operativi per l'erogazione di quanto stabilito a livello contrattuale ad un sistema di enti bilaterali articolato su due livelli: nazionale e regionale.

2. GLI ENTI BILATERALI REGIONALI

Gli enti bilaterali trovano il loro fondamento negli interessi concreti del territorio dove agiscono imprese e lavoratori e quindi sono strettamente connessi e naturalmente rafforzati dalla contrattazione collettiva che li instaura.

Nel confermare la natura privata degli interventi riconosciuti a livello regionale le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.

La prestazione di sostegno al reddito è la prestazione universale che ciascun ente bilaterale deve assicurare. La misura della prestazione viene calcolata su paga base, ex contingenza ed EDR.

I temi della bilateralità regionale da sviluppare sono dunque i seguenti:

1. il ruolo
2. i compiti
3. il finanziamento
4. la governance
5. i nuovi meccanismi per favorire le adesioni
6. il livello di funzionamento
7. il fondo relazioni sindacali

Il governo di un sistema bilaterale al quale partecipano soggetti diversi a livelli diversi rende necessaria l'individuazione di alcune regole di *governance* e di funzionamento al fine di garantire omogeneità, trasparenza ed efficacia all'intero sistema in tutto il territorio nazionale.

3. L'ENTE BILATERALE NAZIONALE

Le Ipotesi di percorso per il rilancio dell'Ente Bilaterale Nazionale, sono le seguenti:

a) ruolo e funzioni dell' EBNA.

L'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato va confermato quale elemento qualificante del sistema della bilateralità artigiana, ma con una radicale rivisitazione del ruolo e delle sue funzioni.

In particolare, l'Ebna svolge le seguenti funzioni:

- coordinamento attività di interesse generale;
- partecipazione a progetti comuni dell'intero sistema;

- accesso a risorse pubbliche in via diretta o partecipata con altri enti del sistema;
- attività di supporto tecnico agli Enti Bilaterali Regionali;
- attività di supporto alle Parti Sociali Nazionali;
- organizzazione seminari su temi della bilateralità;
- osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali;
- osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
- osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.

In aggiunta alle funzioni sopra elencate L'Ebna è chiamato a svolgere un importante ruolo proattivo per la diffusione della bilateralità nei territori dove ciò non avviene, fungendo da Ente bilaterale residuale.

L'Ente bilaterale nazionale può svolgere un ruolo di surroga dei territori che non fanno massa critica con le risorse autoprodotte. L'Ebna può svolgere, fino a quando non si strutturi una bilateralità regionale o multiregionale autosufficiente, una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori dei medesimi territori.

3. GLI ALTRI TEMI DELLA BILATERALITA'

a) La riforma degli ammortizzatori sociali

I temi della realizzazione di un sistema specifico di ammortizzatori sociali nell'artigianato e dello sviluppo della bilateralità sono strettamente correlati fra di loro ed hanno rappresentato, nell'ultimo ventennio, l'elemento centrale delle relazioni sindacali nel comparto.

Il sistema di ammortizzatori sociali nell'artigianato è stato rafforzato dalla legge 14 marzo 2005, n. 80.

Ci troviamo di fronte ad un intervento legislativo che svolge un'importante azione di sostegno e, al tempo stesso, di riconoscimento del ruolo sociale svolto dagli Enti Bilaterali. Più in generale, il provvedimento in esame concorre alla istituzionalizzare di un meccanismo di sostegno al reddito frutto dei naturali equilibri raggiunti all'interno della contrattazione collettiva del settore artigiano.

L'esperienza oramai ultradecennale dei fondi di sostegno al reddito, va dunque assolutamente conservata.

Gli aspetti fondamentali di cui tenere conto sono i seguenti:

- l'impianto della bilateralità è strettamente ed inscindibilmente legato al peculiare sistema di ammortizzatori sociali rappresentato dai Fondi di sostegno al reddito;
- la natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall'attuale sistema di tipo pattizio.

Occorre confermare per l'artigianato un sistema di welfare che veda la compartecipazione di soggetti pubblici e privati, con la conseguente individuazione di risorse pubbliche e di natura contrattuale.

L'esperienza maturata in questi anni dagli enti bilaterali nell'artigianato, in specie per quanto concerne i fondi di sostegno al reddito, rappresenta un elemento fondamentale per realizzare un sistema di protezione sociale forte ed affidabile, in sintonia con l'esigenza di determinare un nuovo modello di Stato sociale.

In tal senso, le Parti concordano nell'esprimere la netta contrarietà con riferimento ad eventuali ipotesi di estensione all'artigianato dello strumento della cassa integrazione guadagni. La natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall'attuale sistema di tipo pattizio.

Si rinnova, pertanto, la disponibilità ad un confronto teso a confermare e potenziare l'attuale modello di sostegno al reddito per i lavoratori dell'artigianato originato dalla contrattazione.

In ragione delle predette osservazioni le Parti ritengono prioritario riformare il trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, da riconoscere in presenza di sospensioni che si verificano in costanza di rapporto, secondo le seguenti linee direttrici:

- in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell'INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli enti bilaterali;
- garantire a tutti i lavoratori una indennità complessiva (quota INPS più quota Ente Bilaterale) superiore al trattamento attualmente riconosciuto;
- l'attivazione dell'ammortizzatore sociale deve avvenire a fronte della richiesta da parte delle imprese e in presenza di accordi tra le parti;
- l'ammontare della quota a carico dell'INPS deve essere pari a quella individuata dalla legge n. 80 del 2005, art. 13, comma 2, let. a) e successivi interventi, per la concessione dei trattamenti di disoccupazione;
- superamento del concetto di ciclicità degli interventi. Le imprese artigiane, infatti, sono fortemente condizionate dai modelli organizzativi dei committenti;
- erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro;

- allungamento del periodo di copertura e individuazione dei tetti in misura oraria nel corso dell'anno;
- parimenti, con analogo riferimento ai requisiti sopra indicati, le Parti convengono sulla necessità di confermare la possibilità di accedere ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Resta inteso che per beneficiare del trattamento in esame occorre presentare specifica richiesta entro il 31 marzo dell'anno successivo

Occorre infine chiedere al legislatore una norma che determini l'obbligatorietà del sistema, nel senso che, data la natura previdenziale dell'istituto, l'impresa che non è associata all'ente bilaterale deve, in caso di sospensione, erogare per intero la prestazione (indennità di disoccupazione più integrazione).

b) Sicurezza e Salute

Le modifiche normative intervenute con l'emanazione del Testo Unico concernente la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto legislativo n. 81 del 2008, rendono necessario un confronto tra le Parti, volto a consentire al sistema degli organismi paritetici in materia il pieno funzionamento e la massima efficacia, nel quadro della valorizzazione dell'esperienza della bilateralità artigiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti convengono inoltre sulla opportunità di avviare la costruzione, in tempi rapidi, di un sistema informativo nazionale, in grado di raccogliere i dati in materia di salute e sicurezza prodotti dall'attività dei singoli enti bilaterali.

La Parti si impegnano affinché la realizzazione di un *data base* nazionale dell'Artigianato porti alla sottoscrizione, a tutti i livelli, di appositi accordi con l'INAIL per la realizzazione di specifici programmi, studi e ricerche che consentano di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nelle imprese artigiane.

c) Sanità integrativa

Le Parti, in una logica di forte evoluzione delle esigenze legate alla salute e al benessere delle persone, istituiranno un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del comparto artigiano, con esclusione dei settori edilizia e autotrasporto conto terzi, che risponda ai requisiti previsti dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le Parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il 31 dicembre 2008, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari:

per il personale assunto a tempo pieno, ... euro mensili per ciascun iscritto;
per il personale assunto a tempo parziale, ... euro mensili per ciascun iscritto;

I contratti collettivi nazionali stipulati dalle categorie aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo recepiranno la presente intesa e determineranno le eventuali quote aggiuntive.

I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

E' dovuta al fondo una quota *una tantum*, a carico dell'azienda, pari a X euro per ciascun iscritto, da versare entro

Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

d) Formazione continua

Le Parti sociali, condividendo l'obiettivo della concertazione delle politiche formative, nel quadro del sistema di relazioni sindacali mirate allo sviluppo della competitività delle imprese, alla valorizzazione delle risorse umane e alla crescita delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti, ribadiscono il ruolo strategico del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, costituito con accordo interconfederale 6 giugno 2001.

Parimenti le Parti convengono sulla comune volontà di individuare modalità, percorsi e strumenti che consentano la piena realizzazione dei predetti obiettivi strategici.

Considerata inoltre la particolarità della micro e piccola impresa, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, le parti ritengono prioritario l'avvio di un confronto che porti alla determinazione di strumenti idonei a consentire l'accesso alla formazione continua degli imprenditori.

e) Previdenza complementare

Al fine di garantire l'effettivo decollo del sistema di previdenza complementare nel comparto artigiano, le parti concordano che i costi definiti per l'adesione dei lavoratori ai fondi di natura contrattuale costituiti dalle parti firmatarie il presente accordo, potranno essere riconosciuti anche in assenza di adesione.

Pertanto, in sede di contrattazione collettiva relativamente ai lavoratori che non aderiscano ad alcun fondo di natura contrattuale costituito da parti firmatarie il presente accordo, potrà essere stabilito che un importo pari all'1% dell'imponibile contributivo maturato nell'anno precedente o fino alla data di eventuale risoluzione del rapporto venga destinato alla bilateralità.

Le parti si impegnano a garantire la massima informazione al fine di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla contrattazione collettiva per il raggiungimento di trattamenti pensionistici adeguati al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dell'artigianato e di permettere lo sviluppo della previdenza complementare nel comparto artigiano

f) Sistema di relazioni e modalità di finanziamento

Il complesso sistema di relazioni nell'artigianato necessita di una razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento e finanziamento che garantisca continuità, equità nella distribuzione territoriale e certezza al sistema stesso, prendendo come riferimento i migliori modelli di bilateralità del sistema.

Nel contempo, lo strumento della bilateralità può contribuire all'ampliamento della sfera della rappresentanza.